



*Al Ministro dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*



Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio
e del Mare - Direzione Salvaguardia Ambientale

DI CONCERTO

U.prot DSA - DEC - 2009 - 0000935 del 29/07/2009 CON IL MINISTRO DEI BENI CULTURALI

VISTO l'art. 6, comma 2 e seguenti, della legge 8 luglio 1986 n. 349;

VISTO il D.P.C.M. del 10 agosto 1988, n. 377;

VISTO il D.P.C.M. del 27 dicembre 1988, concernente "Norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale e la formulazione del giudizio di compatibilità di cui all'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, adottate ai sensi dell'art. 3 del D.P.C.M. del 10 agosto 1988, n. 377" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'articolo 35, comma 2 ter, del D.lgs 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.

VISTO l'art. 20 della legge n. 9 del 9 gennaio 1991, che consente alle imprese la produzione di energia elettrica, determinando in tal modo una liberalizzazione di tali attività produttive;

VISTO il decreto legislativo n. 79 del 16 marzo 1999 concernente "Attuazione della direttive 96/92/CE, recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica";

VISTO il decreto legge 7 febbraio 2002 n. 7 convertito in legge n. 55 del 9 aprile 2002 recante "Misure urgenti per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale";

VISTO l'art. 9 del DPR 14 maggio 2007, n. 90 che istituisce la Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS; le successive modifiche di cui all'art. 7 del decreto legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito in legge il 14 luglio 2008, legge 123/2008;

VISTA l'istanza di pronuncia di compatibilità ambientale presentata in data 12 aprile 2002, prot. n. 4103, dalla Società ELETTRA GLL S.p.A., con sede in via Oberdan 6/A, Genova, nell'ambito dell'autorizzazione unica ai sensi della legge n. 55/2002, e relativa al progetto della Centrale termoelettrica a ciclo combinato da 433 MWe da ubicare nel Comune di Cona;

VISTE le pubblicazioni su quotidiani "il Giornale" e "Il Gazzettino" avvenute in data 19 marzo 2003;

VISTE:

- la nota del 21.07.2005 con la quale è stata comunicato che a seguito del riassetto societario la ELETTRA Holding subentrava alla ELETTRA GLL;
- la nota 08.01.2008 con la quale è stata comunicata l'avvenuta modificazione soggettiva della titolarità del progetto a favore della Idroelettrica Lombarda s.r.l.



VISTA la documentazione trasmessa dalla Società Elettra GLL - ora Idroelettrica Lombarda s.r.l. - in data 12.04.2003, 21.07.2004 e 10.09.2004, 15.12.2004, 18.09.2008 e tutti i chiarimenti forniti in sede di istruttoria tecnica;

VISTO il parere favorevole con prescrizioni n. 642 espresso in data 22.12.2004 dalla Commissione per le Valutazioni dell'Impatto Ambientale che, allegato al presente decreto, ne costituisce parte integrante;

ACQUISITO il parere favorevole con prescrizioni espresso dalla Regione Veneto con DGR n. 1505 del 17.06.2008 che allegato al presente provvedimento ne costituisce parte integrante

ACQUISITA la delibera della Provincia di Venezia n.2003/28/2005 del 24 aprile 2003, che indica specifiche condizioni per la realizzazione del progetto, fatte proprie dalla Regione Veneto nel parere espresso con DGR n.1505 del 17 giugno 2008 e dalla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA/VAS nel parere n. 229 del 22 gennaio 2009;

PRESO ATTO che:

la Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA-VAS, sulla base dell'esame del parere della Regione Veneto di cui alla DGR n. 1505 del 17.06.2008, nonché degli elementi di novità intervenuti, con parere n. 229 del 22.01.2009 ha provveduto ad aggiornare il precedente parere n. 642 del 22.12.2004 della Commissione VIA; tale parere n. 229 del 22.01.2009 allegato al presente decreto ne costituisce parte integrante insieme al proprio allegato;

ACQUISITO il parere favorevole con prescrizioni espresso dal Ministero per i beni e le attività culturali n. 07.08.402/1914 del 03.03.2005 che, allegato al presente decreto ne fa parte integrante;

PRESO ATTO che per le zone speciali di conservazione tutelate a livello comunitario localizzate in un raggio di influenza della centrale: SIC "Le Marice", ZPS "Bosco Nordio" e ZPS "Garzaia della tenuta Civrana e Rezzonica", il proponente ha presentato documentazione relativa alla valutazione di incidenza, ai sensi del DPR n. 357/1997 come modificato dal DPR n. 120/2003, che ha evidenziato che gli impatti delle opere in progetto sugli habitat e le specie "non risultano significativi, in valore assoluto e relativo, tenuto conto delle mitigazioni previste";

PRESO ATTO che sono pervenute, ai sensi dell'art. 6 della legge 349/86, le seguenti osservazioni da parte del pubblico nonché pareri da parte di Amministrazioni ed Enti pubblici locali che sono state considerate ai fini della definizione del procedimento:

- Provincia di Venezia: delibera n. 39 del 24.04.2003; delibera n. 2003/28/00005 del 24.04.2003
- Provincia di Venezia - nota del 03.10.2008;
- Comune di Cona: memoria pervenuta alla Regione Veneto il 15.04.03; nota del 20.07.2004; nota del 24.11.2004; delibera n. 28 del 17.04.2003; delibera n. 53 del 25.06.2003; delibera n. 35 del 25.06.2003; delibera n. 74 del 15.12.2004; delibera n. 75



*Il Ministro dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*

- del 15.12.2004; delibera n. 36 del 07.12.2005; delibera n. 33 del 28.10.2005; delibera n. 54 del 31.10.2007; delibera n. 29 del 18.06.2008; delibera 41 del 08.10.2004;
- Comune di Brugine – delibera n. 55 del 14,12,2004;
 - Comune di Correzzola: delibera n. 40 del 30.11.2004; delibera n. 41 del 29.11.2005; delibera n. 39 del 29.11.2007;
 - Comune di Piove di Sacco: ordine del giorno del 16.12.2004; delibera n. 70 del 22.11.2007;
 - Comune di Azergrande: delibera n. 19 del 22.12.2005;
 - Comune di Agna: delibera n. 42 del 27.12.2007; delibera n. 29 del 11.11.2004;
 - Comune di Pontelongo: delibera n. 58 del 28.10.2004;
 - Comune di Cavarzere: nota del 10.06.2003; ordine del giorno del 24.11.2003; delibera n. 75 del 15.12.2004;
 - Comune di Pontelongo: delibera n. 58 del 28.10.2004;
 - Aziende agricole; Barretta Roberto; Sturaro Pierguido Antonio e Cencio; Maculan Valentino e Angelo e Figli; Garonzi Roberto e Sandro; Brusco SAS; Aurora di Cortellazzo Mauro; Pavanato Cristina; Sturaro Giuseppe; Corte Gemma;
 - Cooperativa Agricola Produttori Ortofrutticoli;
 - Cantina Sociale di Cona e Cavarzere;
 - Sig. Guido Finora; Sig. Berteggia Umberto; sig. Pietro Figo; Si.ra Gina Barbara Sturaro; Sig. Garbin Pietro; Sig.ra Mazzuccato Marina e altri
 - Comitato Ambiente e Sviluppo;
 - Studio Legale Ceruti per il Comitato 18 luglio;
 - Studio Legale Baldisserotto & Fortuna;
 - Studio legale Fracanzani Marcello per i Comuni di Corbezzola e Cavarzere;
 - Ministero delle Politiche Agricole - Corpo Forestale dello Stato nota del 31.10.2003 con allegati documenti del Comune di Cona e di diverse Aziende Agricole;
 - Autorità di Bacino dei Fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione, nota del 16.05.2003;

RITENUTO, sulla base di quanto premesso, di dover provvedere ai sensi dell'art. 6 della legge 8 luglio 1986 n. 349 alla formulazione del giudizio di compatibilità ambientale del progetto sopraindicato, da rendersi ai sensi della legge n. 55 del 9 aprile 2002 ai fini del rilascio dell'autorizzazione unica da parte del Ministero dello sviluppo economico;

DECRETA

giudizio positivo di compatibilità ambientale relativamente al progetto proposto dalla Società ELETTRA GLL S.p.A. ora Società Idroelettrica Lombarda – con sede in Milano, Largo Donegani, 2 – relativo ad una centrale termoelettrica a ciclo combinato di potenza elettrica pari a 800 MW localizzato in Comune di Cona (VE), e relative opere connesse, nel rispetto delle prescrizioni che di seguito si riportano:



1. Dovranno essere adottati sistemi di combustione e di abbattimento degli inquinanti nelle emissioni in linea con le migliori tecnologie disponibili al momento del loro acquisto, con l'obiettivo di garantire il valore di 15 mg/Nm³ per gli ossidi di azoto (tenore di O₂ del 15%) e di non superare il valore di 20 mg/Nm³ per il monossido di carbonio (medie orarie), UHC e VOC = 4ppm per quanto concerne il turbogas. In caso di adozione del sistema De-NO_x SCR, si applica il limite per NH₃ di 5 mg/Nm³. Per la caldaia ausiliaria i valori di emissione non devono superare i 150 mg/Nm³ per gli ossidi di azoto e i 100 mg/Nm³ per il monossido di carbonio. Dopo 3 e 6 anni dall'entrata in funzione dell'impianto dovrà essere valutata la possibilità di ridurre ulteriormente la concentrazione di NO_x rispettivamente a 10 mg/Nm³ ed a 5 mg/Nm³. Qualora tecnicamente possibile, la Regione potrà ridurre i tempi di applicazione della riduzione delle emissioni.
2. le emissioni dovranno essere congrue con il migliore esercizio relativo alla tipologia dell'impianto.
3. nel corso dell'esercizio, il Proponente dovrà impegnarsi ad adeguare i sistemi di combustione e/o di abbattimento delle emissioni alle migliori tecnologie che si renderanno disponibili ai fini della riduzione delle emissioni degli ossidi di azoto.
4. l'avvio dell'esercizio della centrale potrà avvenire solamente al momento in cui risulteranno completate le infrastrutture dell'area industriale in cui è localizzata la stessa centrale e in particolare l'acquedotto, la rete fognaria e il canale di scolo principale con annessa idrovora con recapito nel Canale dei Cuori.
5. Il progetto esecutivo dovrà contenere:
 - a. Un progetto dei manufatti edilizi e tecnologici (e dell'impianto in generale) che, utilizzando anche tecniche di modellazione tridimensionale permetta una attenta valutazione degli inserimenti paesaggistici dell'opera che per la sua natura e per le proprie caratteristiche dimensionali e di layout industriale, deve trovare dei caratteri ottimali di qualità architettonica e di inserimento nel paesaggio di riferimento. Tale progettualità deve portare ad un'attenzione sistematica alla qualità architettonica ed estetica del disegno delle strutture e dei rivestimenti e delle cromie, anche in fase notturna, si dovrà tendere alla minimizzazione dell'inquinamento luminoso, in modo da ottenere per l'intero complesso dell'impianto, specie delle parti visibili dall'esterno, un inserimento visuale di alta qualità architettonica, unitario curato e composto. Tale progetto dovrà altresì prevedere all'interno del progetto degli spazi aperti a copertura impermeabile la realizzazione di vasche di raccolta e/o di trattamento delle acque di prima pioggia.
 - b. Un sistema di monitoraggio delle emissioni al camino così come previsto dal D.M. 21/12/1995, che includa altresì SO₂ e PM_{2,5}. Il rilevamento del PM_{2,5} è al fine di fornire le informazioni necessarie ad ARPAV per l'adeguamento alla Direttiva Comunitaria 2008/50/CE del 21/05/2008, pubblicata sulla GUCE del 01/06/2008, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa. I segnali di misura saranno elaborati, registrati, archiviati e resi disponibili anche in formato elettronico alle Autorità di controllo secondo un protocollo da concordare con le medesime Autorità che preveda anche le modalità di segnalazione, ai competenti organi di vigilanza, delle eventuali situazioni di



*Al Ministro dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*

superamento dei limiti di emissione e gli interventi da attuarsi sull'impianto in tali circostanze.

- c. Un progetto di sistemazione a verde dell'area circostante l'impianto con esemplari delle specie da impiantare ex novo, che dovrà avvenire secondo la massima diversificazione di specie in aderenza al modello di vegetazione potenziale dei luoghi ed alle caratteristiche pedologiche e microecologiche puntuali. Andranno, inoltre, garantiti l'equilibrio fra alberi ed arbusti e l'efficacia immediata delle mitigazioni ponendo a dimora individui di 5-10 anni di età, assieme ad individui di taglia minore, esemplari in fitocella e semi garantendo, altresì, le caratteristiche evolutive del nuovo sistema vegetazionale. La qualità paesaggistico-architettonica delle soluzioni planialtimetriche di progetto ed i sestri di impianto delle specifiche quinte arboree dovrà essere finalizzato all'inserimento paesaggistico del complesso verificato dai principali percorsi percettivi. Inoltre, andranno impiegate specie idonee per interventi di ingegneria naturalistica (palificate vive, coperture diffuse fascinate ecc) ai fini del consolidamento di particolari punti di vulnerabilità; ai fini della promozione della biodiversità genetica e del ripristino delle migliori condizioni ecologiche, per gli interventi di risistemazione a verde si farà ricorso all'approvvigionamento del materiale genetico ecotipico, rivolgendosi con priorità a vivai specializzati che trattino germoplasma e piante autoctone (Si faccia riferimento al manuale ANPA- Agenzia Nazionale per la Protezione dell'Ambiente - e Comitato per la Lotta alla Siccità e Desertificazione di cui al DPCM 26.9.97, GU n. 43 del 21.2.98 "Propagazione per Seme di Alberi ed Arbusti della Flora Mediterranea" - Roma 2001 e al capitolato per le opere di ingegneria naturalistica a cura del Ministero Ambiente).
- d. Un programma di monitoraggio e manutenzione dell'impianto delle specie ai fini dell'effetto-barriera e d'inserimento paesaggistico dovrà essere redatto in parallelo al progetto di sistemazione a verde al fine di ottimizzare e controllare le caratteristiche evolutive degli impianti vegetazionali; la manutenzione dovrà comprendere le cure colturali atte a garantire il buon esito degli impianti, fino al completo affrancamento della vegetazione (irrigazione di soccorso, ripristino delle fallanze, potature e sfalci delle infestanti, eventuali trattamenti diserbanti e antiparassitari con uso esclusivo di sostanze a bassa persistenza e tossicità, ogni altro intervento che si renda necessario per il buon esito degli interventi). Il monitoraggio e le cure colturali dovranno comunque essere ripetuti con frequenze idonee per tutta la durata dell'esercizio della centrale.
- e. Una proposta progettuale dettagliata del teleriscaldamento e di ipotesi di teleraffreddamento per i territori dei Comuni limitrofi l'impianto, nelle aree tecnicamente raggiungibili a costi economicamente accettabili, con uno studio specifico che permetta la valutazione quantitativa del miglioramento della qualità dell'aria ottenibile nelle aree urbanizzate. La realizzazione del teleriscaldamento sarà a carico del proponente fino agli allacci delle singole utenze. In collaborazione con i Comuni interessati, il proponente dovrà identificare ulteriori contributi per facilitare il finanziamento degli allacci delle utenze stesse. Tale progetto dovrà essere realizzato prima dell'entrata in funzione dell'impianto qualora i Comuni lo autorizzino. Si dovrà altresì poter garantire l'allaccio al teleriscaldamento delle nuove urbanizzazioni, centri commerciali ed insediamenti industriali limitrofi l'impianto.

Un proposta progettuale per l'eventuale utilizzo dell'acqua calda demineralizzata reflua. Tale acqua sarà messa gratuitamente a disposizione, al perimetro dell'impianto, dei soggetti interessati.



6. Il Progetto Esecutivo delle opere a verde dovrà essere accompagnato da uno specifico "Piano di Manutenzione delle Opere a Verde" che preveda, tra l'altro, un monitoraggio almeno quinquennale sulla efficacia della sistemazione delle aree a verde, da concordare con gli uffici regionali competenti.
7. Dovranno essere attuati i seguenti monitoraggi e sistemi di gestione ambientale:
 - a. Monitoraggio della qualità dell'aria: la società proponente ha l'obbligo di rimettere al Ministero per la Tutela dell'Ambiente e del Territorio e di attuare, per la parte di propria competenza, un piano, concordato con la Regione Veneto e sottoposto a verifica di ottemperanza, per il monitoraggio della qualità prevalentemente dell'aria da effettuarsi secondo i criteri del DM 60/02. Tale piano dovrà essere indirizzato al monitoraggio degli ossidi di azoto e zolfo e delle polveri fini (PM10 e PM2,5) e potrà prevedere l'acquisto di strumentazione per il monitoraggio a carico del proponente. Il rilevamento del PM2,5 è al fine di fornire le informazioni necessarie ad ARPAV per l'adeguamento alla succitata Direttiva Comunitaria 2008/50/CE del 21/05/2008 in cui vengono definiti valori obiettivo al 2010 e valori limite al 2015 di 25 µg/m³. Fermi restando gli accordi con la Regione Veneto, il programma di monitoraggio dovrà essere avviato almeno un anno prima dell'inizio lavori della centrale e dovrà essere esteso all'intero periodo di attività dell'impianto, con le modalità gestionali, tecniche ed economiche, che verranno stabilite nell'accordo preventivo stipulato tra le parti. In caso di superamenti della qualità dell'aria, la Regione ha facoltà di includere l'impianto in oggetto tra quelli che possono essere parzialmente o completamente fermati, qualora sia dimostrato che la riduzione nelle emissioni, ottenibile da tali azioni, comporti una riduzione nelle immissioni nelle aree dei superamenti, per unità di energia prodotta, più grande rispetto al fermo di altri impianti.
 - b. Monitoraggio del rumore: dovranno essere effettuate campagne di rilevamento del clima acustico ante-operam e post operam, con l'impianto alla massima potenza di esercizio, con le modalità ed i criteri contenuti nel D.M. 16.3.1998, o in base ad eventuali sopraggiunti strumenti normativi di settore, finalizzate a verificare il rispetto dei valori imposti dal D.P.C.M. 14.11.1997, o al rispetto dei limiti di eventuali strumenti normativi sopraggiunti; qualora non dovessero essere verificate le condizioni imposte dalle suddette normative, dovranno essere attuate adeguate misure di contenimento delle emissioni sonore, intervenendo sulle singole sorgenti emissive, sulle vie di propagazione o direttamente sui recettori, tenendo conto, come obiettivo progettuale, dei valori di qualità di cui alla tabella D del D.P.C.M. 14.11.1997; la documentazione relativa alle suddette campagne di rilevamento del clima acustico ed alle eventuali misure previste per la riduzione del rumore ambientale dovrà essere trasmessa alle competenti Autorità locali.
8. Il gestore dell'impianto deve attivarsi per dotarsi di un sistema di gestione ambientale certificato, possibilmente ISO 14000 Emas, entro non oltre tre anni dall'avvio dell'attività.
9. Dieci anni prima della cessazione delle attività, il Proponente dovrà far valutare al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, al Ministero dei Beni Culturali e alla Regione Veneto il piano esecutivo di dismissione dell'impianto. In tale piano dovranno essere indicati gli interventi da attuarsi sul sito e sui manufatti della centrale per il ripristino ambientale e territoriale dell'area. In tale piano dovranno altresì essere individuati i mezzi e gli strumenti finanziari con i quali si prevede di realizzare gli interventi indicati nel piano.



*Al Ministro dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*

10 Prescrizione del Ministero per i beni e le attività culturali

La prevista opera di mitigazione e compensazione agli effetti indotti dalla realizzazione dell'opera dovrà essere sottoposta in fase definitiva alla Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggio del Veneto orientale e dovrà ricomprendere adeguate soluzioni di continuità "delle opere di mitigazione a verde" al fine di non precludere la percezione del paesaggio agrario circostante.

11 Prescrizioni della Regione Veneto

Il rispetto delle prescrizioni che seguono fa salvo quanto di più restrittivo indicato nelle sopra riportate prescrizioni della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA-VAS.

Emissioni in atmosfera:

- Sono fissati i seguenti limiti (rif. O₂ 15%): CO 20 mg/Nm³; NO_x (come NO₂) 30 mg/Nm³; COT (non metanici) 4 mg/Nm³; NH₃ 10 mg/Nm³; il limite degli NO_x è da intendere come valore equivalente, comprensivo della concentrazione di NH₃. I limiti non si applicano nei periodi di avvio e di arresto e nei periodi di cui all'articolo 7 della direttiva 2001/80/CE.
- I valori limite orari di emissione della caldaia ausiliaria sono: NO_x (come NO₂) 150 mg/Nm³ e CO mg/Nm³, con riferimento al tenore di O₂ previsto per il combustibile utilizzato.
- I limiti sono riferiti ai valori medi giornalieri. Ai fini della valutazione del rispetto dei limiti si applicano le condizioni stabilite dalla direttiva.

BAT e AIA. Devono essere adottate le migliori tecniche disponibili (BAT) indicate nel Bref "Large Combustion Plants" May 2005 della Commissione europea, in applicazione della direttiva IPPC (96/61/CE). L'esercizio dell'impianto è soggetto all'autorizzazione integrata ambientale statale. Il gestore dell'impianto deve dotarsi di un sistema di gestione ambientale certificato, possibilmente ISO 14000/Emas, entro tre anni dall'avvio dell'attività.

Monitoraggio delle emissioni. Il sistema di monitoraggio delle emissioni al camino deve rispettare il D.M. 21/12/1195 e la direttiva 2001/80/CE. I segnali di misura saranno un protocollo da concordare che comprenda anche le modalità di segnalazione delle eventuali situazioni di superamento dei limiti e gli interventi da attuarsi sull'impianto in tali circostanze.

Monitoraggio ambientale:

- Monitoraggio della qualità dell'aria: il proponente deve trasmettere al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare un Piano, concordato con la Provincia di Venezia e con Arpav, per il monitoraggio della qualità dell'aria da effettuarsi nel rispetto della normativa vigente. Il piano deve essere indirizzato prioritariamente al monitoraggio degli NO_x e delle polveri fini (PM₁₀ e PM_{2,5}): il monitoraggio dovrà essere attivato almeno un anno prima dell'avvio della centrale e riguardare l'intero periodo di attività dell'impianto;

Monitoraggio del rumore: devono essere effettuate campagne di rilevamento del clima acustico ante-opram, in fase di cantiere e in fase di esercizio, con l'impianto alla massima potenza di esercizio, con modalità e criteri stabiliti dalla normativa vigente e secondo la



"Metodologia per la valutazione dell'inquinamento acustico da Centrale Termoelettriche nel territorio circostante", D.M. 1 aprile 2004 – Linee guida per l'utilizzo dei sistemi innovativi nelle valutazioni di impatto ambientale. A seguito dell'approvazione della zonizzazione acustica comunale adottata, che prevede una classificazione più restrittiva per alcune aree di quella ipotizzata dal proponente, si dovranno prevedere ulteriori interventi contenimento delle emissioni sonore sulle sorgenti emmissive, sulle vie di propagazione e direttamente sui ricettori. Il Piano di monitoraggio deve essere concordato con il Comune di Cona e con Arpav;

- c) Verifica campi E.M.: in fase di deve essere effettuata la misura dei campi elettromagnetici prodotto dall'elettrodotto e dalla sottostazione e verificato il rispetto della normativa nazionale e regionale. Sia prodotta una mappatura dei valori misurati.
- d) Monitoraggio ZPS "Garzaia della tenuta di Civrana e Rezzonica": dovrà essere redatto ed eseguito un Piano di monitoraggio degli aspetti fisici, chimici e biologici del sito, oltre che l'avifauna, approvato dalla competente Direzione Regionale, per tutta la durata di esercizio della centrale.

Interventi di mitigazione ambientale:

- a) il progetto complessivo delle opere deve prevedere l'inserimento estetico-architettonico dei manufatti edilizi e tecnologici, che tenga conto della qualità del disegno delle strutture, dei rivestimenti e delle cromie, nonché della qualità anche ambientale dell'illuminazione notturna (nel rispetto della normativa regionale sull'impatto dell'inquinamento luminoso), in modo da ottenere per l'intero complesso dell'impianto un inserimento visuale unitario.
- b) La sistemazione a verde dell'area circostante l'impianto con specie da impiantare ex novo dovrà avvenire in aderenza al modello di vegetazione potenziale dei luoghi e delle caratteristiche podologiche. Andranno, inoltre, garantiti l'equilibrio fra gli alberi ed arbusti e la disetaneità ponendo a dimora individui di 5-10 anni di età, assieme ad individui di taglia minore, esemplari in fitocella e semi. Ai fini della promozione della biodiversità genetica e del ripristino delle migliori condizioni ecologiche, per gli interventi delle sistemazioni a verde si farà ricorso all'approvvigionamento del materiale genetico ecotipico, rivolgendosi con priorità ai vivai che trattino germoplasma e piante autoctone (Si faccia riferimento al manuale ANPA- Agenzia Nazionale per la Protezione dell'Ambiente – e Comitato per la Lotta alla Siccità e Desertificazione di cui al DPCM 26.9.97, GU n. 43 del 21.2.98 "Propagazione per Seme di Alberi ed Arbusti della Flora Mediterranea" – Roma 2001 e al capitolato per le opere di ingegneria naturalistica a cura del Ministero Ambiente).
- c) Siano sviluppati tutti gli interventi di mitigazione ambientale, indicati dal proponente nello Studio di Impatto Ambientale e nelle successive integrazioni, integrati dalle presenti prescrizioni.
- d) Sia anticipata nel programma dei lavori, per quanto possibile e se non inerenti, la realizzazione delle opere di mitigazione ambientale nel rispetto alla realizzazione delle opere in progetto.

Piano di Manutenzione Verde. Deve essere redatto e regolarmente eseguito un Piano di manutenzione e di monitoraggio delle aree a verde, da concordare con Arpav. La sistemazione a verde dell'area dell'impianto deve avvenire in aderenza al modello di vegetazione dei luoghi ed alle caratteristiche podologiche e microecologiche puntuali.



*Il Ministro dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*

Dismissione. Prima dell'entrata in esercizio dell'impianto, il proponente dovrà presentare al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, al Ministero BB.AA.CC. ed alla Regione Veneto un piano di massima relativo al destino dei manufatti della Centrale al momento della sua futura dismissione. Detto piano dovrà indicare gli interventi da attuarsi sul sito e sui manufatti per ripristinare i luoghi dal punto di vista territoriale e ambientale e i mezzi e gli strumenti finanziari, comunque a carico del proponente. Il piano esecutivo degli interventi dovrà essere messo a punto tre anni prima dalla cessazione delle attività.

Acque reflue. Le acque reflue industriali (costituite dagli spurghi delle caldaie e dai reflui da rigenerazione e lavaggio resine), previo eventuale trattamento, siano scaricate separatamente dai reflui civili. Siano previsti un idoneo pozzetto di controllo e un sistema di monitoraggio in continuo che riguardi almeno i parametri: portata, temperatura, O₂, pH, conducibilità elettrica.

SGA. Entro un anno dell'entrata in esercizio della centrale, deve essere attivata la procedura per la certificazione del sistema gestionale ambientale.

Compensazione ambientali:

- a) la quota minima obbligatoria del 2% dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili, così come incrementata annualmente ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 387/2003, dovrà essere coperta esclusivamente attraverso accordi bilaterali con soggetti che producono energia da fonti rinnovabili in impianti situati in Veneto o producendo direttamente energia da fonti rinnovabili con impianti propri nel Veneto;
- b) alla regione Veneto deve essere corrisposto, a titolo di contributo compensativo per il mancato uso alternativo del territorio e per l'impatto logistico dei cantieri, un importo di 0,20 euro per ogni MWh di energia elettrica prodotta, limitatamente ai primi sette anni di esercizio degli impianti. Tale importo, da corrispondere annualmente, andrà adeguato alla variazione del costo della vita (Istat) successiva al 2004. La regione provvede alla ripartizione del contributo compensativo tra i seguenti soggetti:
 - a. il Comune di Cona sede dell'impianto, per un importo del 50 per cento del totale;
 - b. i Comuni contermini, in misura proporzionale per il 50 per cento all'estensione del confine e per il 50 per cento alla popolazione, per un importo del 40 per cento del totale;
 - c. la Provincia di Venezia che comprende il Comune sede dell'impianto, per la quota rimanente.

La documentazione relativa alle campagne di monitoraggio dovrà essere trasmessa tempestivamente ad Arpav secondo le modalità concordate.

Raccomandazioni:

- I. Il contributo compensativo sia utilizzato dai Comuni e dalla Provincia prevalentemente per interventi di rinaturalizzazione del territorio o per gli interventi di riequilibrio ambientale.



- II. Si raccomanda che l'ente competente all'assegnazione delle aree introduca nelle NTA della zona PIP Cantarana 2, anche mediante una specifica variante, disposizioni in merito all'utilizzo all'uso civile del calore prodotto dalla centrale tramite teleriscaldamento.
- III. Sia consentito l'eventuale approvvigionamento idrico uso industriale tramite derivazione dal canale Rebosola, corso d'acqua uso irriguo che scorre nelle vicinanze e che ha una portata sufficiente, con oneri a carico del proponente.

12 Prescrizioni della Provincia di Venezia

Come da parere della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA-VAS e della Regione Veneto dovranno essere ottemperate le prescrizioni relative "agli scarichi idrici e il monitoraggio con biosensori sensibili agli inquinanti emessi dall'impianto" indicate dalla Provincia di Venezia nella delibera del Consiglio Provinciale n. 2003/28/00005 del 24.04.2003 di seguito integralmente riportate:

- *"Gli scarichi idrici nel Collettore a servizio della zona industriale del Comune di Cona dovranno essere condotti nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela delle acque, tenendo conto di quanto evidenziato in istruttoria, Si ricorda, inoltre, che il Canale dei Cuori, nel quale recapita il menzionato collettore, è un corso d'acqua che fa parte del regime più restrittivo imposto dal Decreto 30 luglio 1999 "Limiti agli scarichi industriali e civili che recapitano nella laguna di Venezia e nei corpi idrici del suo bacino scolante, ai sensi del punto 5 del decreto interministeriale 23 aprile 1998 recante requisiti di qualità delle acque e caratteristiche degli impianti di depurazione per la tutela della laguna di Venezia". Le acque che recapitano nel Canale dei Cuori dovranno pertanto rispettare i valori di cui alla tabella A del citato decreto"*
- *"Il progetto definitivo dovrà contenere una descrizione dell'impianto di depurazione delle acque reflue, con l'indicazione della variabilità della portata nel corso delle ventiquattr'ore e tenendo conto che devono essere rispettati i limiti di accettabilità fissati in generale dal Decreto interministeriale 30 luglio 1999 e dal decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 modificato dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 258"*
- *"dovrà essere progettata e realizzata una rete di monitoraggio con biosensori attivi e passivi sensibili agli inquinanti tipicamente emessi dall'impianto"*

13. Nell'ambito del procedimento relativo al rilascio dell'autorizzazione unica ai sensi della legge n. 55/2002 dovranno essere previsti i necessari interventi atti a compensare gli effetti dell'incremento delle concentrazioni atmosferiche del PM10 indotte dalle trasformazioni secondarie degli inquinanti emessi dall'esercizio degli impianti laddove queste concorrano a determinare il superamento dei valori limite.

Alla verifica di ottemperanza delle prescrizioni sopra indicate provvederà la Regione Veneto, fatte salve: le prescrizioni n. 1, 7 e 8 che dovranno essere soggette a verifica di ottemperanza da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, la n. 10, alla quale



*Il Ministro dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*

provvederà il Ministero per i beni e le attività culturali, le prescrizioni nn. 5a, 5c, 5d e 10 che dovranno essere verificate dalla Regione Veneto e dal Ministero per i beni e le attività culturali.

Il presente provvedimento sarà comunicato alla Società Idroelettrica Lombarda S.r.l., al Ministero per i beni e le attività culturali, alla Regione Veneto, alla Provincia di Venezia, al Comune di Cona, all' ARPA Veneto; sarà cura della Regione Veneto comunicare il presente decreto alle altre Amministrazioni eventualmente interessate.

La Società Idroelettrica Lombarda S.r.l. trasmetterà al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - Direzione Salvaguardia Ambientale e al Ministero per i beni e le attività culturali, copia del provvedimento autorizzativi finale pubblicato ai sensi dell'art. 11, comma 10 della legge 24.11.2000 n. 340.

Il presente decreto è reso disponibile, unitamente ai pareri della Commissione per le Valutazioni dell'Impatto Ambientale VIA - VAS, della Regione Veneto e del Ministero per i beni e le attività culturali sul sito WEB del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni e al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla pubblicazione dell'Avviso in Gazzetta Ufficiale.

Roma li,

IL MINISTRO
DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA
DEL TERRITORIO E DEL MARE

IL MINISTRO
PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

